

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4016/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77 relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'allegato IV della decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, del 17 maggio 1977, relativa alle nuove concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità, l'importo aggiuntivo che deve essere eventualmente detratto dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, originario della Turchia, è fissato, per ogni anno d'applicazione, tramite scambio di lettere tra la Comunità e la Turchia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1180/77<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/87<sup>(2)</sup>, definisce le modalità d'applicazione della decisione succitata, in particolare per quanto riguarda l'olio d'oliva;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

considerando che le parti contraenti hanno convenuto, con uno scambio di lettere, per il periodo dal 1° novembre 1987 al 31 dicembre 1990, di fissare l'importo aggiuntivo in questione a 10,88 ECU per 100 chilogrammi;

considerando che occorre modificare in questo senso l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1180/77,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1180/77 è sostituito dal testo seguente:

- « b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Turchia per tale olio nei limiti di 10,88 ECU per 100 chilogrammi, importo maggiorato, dal 1° novembre 1987 al 31 dicembre 1990, di 10,88 ECU per 100 chilogrammi. »

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

(2) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 13.